



## **Studio Associato Lanza Poltronieri**

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

**AI SIGNORI CLIENTI**

**LORO SEDI**

Circolare Studio N. 3/2018 del 15/05/2018

### **Oggetto: Tutela dei dati personali – Nuova disciplina della *privacy***

Con il **regolamento UE 27.4.2016 n. 679** sono state introdotte importanti novità in materia di *privacy*.

Tale regolamento che ha ad oggetto la tutela delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, è entrato in vigore il 24.5.2016, ma sarà **applicabile dal prossimo 25.5.2018**.

Il vigente Codice della Privacy dovrebbe essere sostituito da un nuovo Decreto Legislativo che costituirà, insieme al Regolamento UE n. 679/2016, la nuova disciplina in materia di *privacy*, ma **ad oggi non è stato emanato alcun provvedimento**.

Alla luce dell'attuale regolamento europeo, imprese e professionisti dovranno porre in essere una serie di adempimenti, *differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata e della dimensione della realtà aziendale*, al fine di adeguarsi alla nuova disciplina sulla *privacy*. In sintesi, quindi, gli step che l'azienda o il professionista possono essere tenuti a seguire consistono:

- a. revisione dell'organizzazione interna dell'impresa conformandola al protocollo *privacy*, in particolare per quanto attiene la protezione dei dati che deve garantire l'utilizzo adeguato ed impedire eventuali sottrazioni e/o alterazione dei dati;
- b. la contrattualizzazione dei rapporti tra Titolare e Responsabile del trattamento dati, specificando le rispettive responsabilità;
- c. nella revisione della modulistica con i clienti/utenti che si realizza con la riformulazione delle informative sulla *privacy* e la raccolta del nuovo consenso al trattamento dati;
- d. nella programmazione e l'attuazione di sistemi di sicurezza nella protezione dei dati (es. custodia dei documenti in armadi/scrivanie/... chiusi a chiave) ed in particolare quelli informatici/elettronici;
- e. nella predisposizione della documentazione dimostrativa della propria conformità alle regole previste nel Regolamento (stesura di un documento di chi fa cosa);
- f. nella formazione obbligatoria del personale dipendente;
- g. nell'eventuale adesione a codici di correttezza e a sistemi di certificazione.

Le modifiche introdotte in materia di *privacy* per le quali si fornisce una breve sintesi con la presente circolare presentano elementi di una certa complessità che possono rendere



## Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

necessario soprattutto in determinate situazioni l'intervento di un esperto specializzato in materia.

Di seguito viene esposta una sintesi delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista dell'applicazione della nuova disciplina anche in riferimento ai Provvedimenti ed alle indicazioni emanate dal Garante della Privacy.

### Oggetto e ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel regolamento UE 679/2016:

- a) si applicano a **tutte le imprese** e le pubbliche amministrazioni;
- b) riguardano la protezione delle persone fisiche con riferimento:
  - al trattamento dei dati personali, con particolare attenzione ai dati che rivelino l'origine razziale, etnica, opinione politica, convinzioni religione, appartenenza sindacale, dati sulla salute
  - alla libera circolazione di tali dati;
- c) trovano applicazione con riferimento sia al trattamento automatizzato sia a quello non automatizzato di dati personali.

### Figure professionali

**Titolare del trattamento:** legale rappresentante dell'impresa, obbligo di nominare i responsabili del trattamento dei dati

**Responsabile del trattamento:** soggetti che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento, possono essere interni o esterni a seconda della tipologia e della dimensione dell'impresa.

- **Responsabili esterni:** in caso di servizi affidati all'esterno. La nomina deve risultare dal contratto di servizio (Es. elaborazione contabilità, gestione rete informatica, elaborazione paghe,...) e individuare chiaramente i ruoli e le responsabilità del terzo. Il responsabile esterno svolge la valutazione del rischio sui dati connessi al contratto di servizio e garantisce l'adozione di misure tecniche per garantire la sicurezza dei dati.
- **Responsabili interni:** tutti i dipendenti e/o collaboratori che hanno accesso ai dati, dando specifiche indicazioni sulle finalità dei trattamenti e sulle modalità del loro utilizzo e custodia.

**Responsabile per la protezione dei dati (RDP):** può essere sia un dipendente della società titolare del trattamento o, in alternativa, un professionista esterno competente in tema di protezione dati. La nomina di tale figura è obbligatoria nei seguenti casi:

- se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
- se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala;
- se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati.



CNDCEC



## **Studio Associato Lanza Poltronieri**

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Tra i compiti svolti dall'RDP si evidenziano i seguenti:

- informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono i trattamenti;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento;
- fornire pareri in merito alla "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati";
- cooperare con l'Autorità di controllo e fungere da punto di contatto con essa.

### **Adempimenti**

Il trattamento di raccolta e trattamento dei dati deve avvenire sulla base dei principi stabiliti dal regolamento quali la liceità, la correttezza e la trasparenza nei confronti dell'interessato, la limitazione delle finalità, la minimizzazione dei dati che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, l'integrità e la riservatezza. Devono essere pertanto messe in atto tutte le azioni per impedire l'utilizzo improprio da parte di terzi soggetti e/o la sottrazione di tali dati.

### **Informativa**

Il contenuto dell'informativa deve essere ben dettagliato. In particolare, l'informativa deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile e deve essere utilizzato un linguaggio chiaro e semplice. Inoltre, deve essere data per iscritto o con "altri mezzi" anche elettronici (ad esempio, nel caso di servizi on line) oppure oralmente se richiesto dall'interessato.

### **Acquisizione del consenso**

Il consenso che deve essere libero, specifico rispetto alle finalità del trattamento e informato, non sono precisate le modalità di espressione.

E' richiesto il consenso "esplicito" solo per categorie particolari di dati e decisioni basate su trattamenti automatizzati, es. mail list, iscrizione a portali.

La richiesta di consenso, qualora inserita all'interno di una dichiarazione scritta, deve essere chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato e deve essere resa in forma comprensibile e facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro, al fine di permettere allo stesso la modifica, correzione o cancellazione.

### **Principio di "accountability"**

Viene introdotto il principio della "responsabilizzazione" (accountability) di titolari e responsabili del trattamento, che sono tenuti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e per dimostrare l'applicazione della normativa in materia di privacy.

Pertanto, è il titolare che decide in maniera autonoma modalità, garanzie e limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto del regolamento e di determinati criteri.

### **Diritti degli interessati**

Tra i diritti degli interessati sono ora previsti accanto a quelli di accesso, rettifica e di opposizione:

• il **diritto all'oblio (cancellazione)** in forma rafforzata: tale diritto, se esercitato dall'interessato, impone al titolare del trattamento di dar corso alla cancellazione dei suoi dati personali quando non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, così come quando abbia ritirato il consenso prestato o qualora i dati siano stati trattati illecitamente;

• il **diritto alla limitazione** al trattamento dei dati;

• il **diritto alla portabilità** dei dati: tale diritto consiste nella possibilità di trasferire i dati personali da un titolare del trattamento ad un altro indicato dall'interessato, senza alcun impedimento.

### **Registro delle attività di trattamento**

È obbligatorio tenere un registro delle operazioni di trattamento, in forma scritta, anche in formato elettronico. Il registro dovrà contenere una descrizione dettagliata delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e, su richiesta, dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.

Sono escluse da tale obbligo le imprese o le organizzazioni con meno di 250 dipendenti, salvo che il trattamento:

• possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato;

• non sia occasionale;

• includa il trattamento di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e a reati.

Si rammenta che tra le categorie particolari di dati rientrano quelli attualmente classificati come "sensibili" ossia quei dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, oltre ai dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

### **Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**

E' stato introdotto l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di effettuare una valutazione preliminare d'impatto di quel trattamento sulla protezione dei dati quando si è in presenza di:

- trattamenti che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- trattamenti automatizzati, ivi compresa la profilazione;

- trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali, o dei dati relativi a condanne penali e a reati;

- dati ottenuti dalla sorveglianza sistematica, sempre su larga scala, di zone accessibili al pubblico.

La DPIA è un procedimento atto a costruire e dimostrare la conformità dell'azienda al Regolamento, nonché uno strumento di fondamentale importanza messo a disposizione del Titolare del trattamento.



## **Studio Associato Lanza Poltronieri**

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

### **Violazione dei dati**

In caso di violazione dei dati trattati è previsto l'obbligo di notifica da parte del titolare del trattamento di ogni violazione dei dati trattati all'autorità competente entro 72 ore dal momento in cui ne venga a conoscenza (e comunque senza ingiustificato ritardo) e, in casi gravi, anche all'interessato.

Tale adempimento è necessario solo se si ritiene probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

### **Videosorveglianza**

L'installazione di adeguati impianti di video-sorveglianza deve rispettare i principi indicati dal Garante della Privacy e dalla normativa vigente.

Le attuali norme del Governo hanno riformato la disciplina del controllo a distanza dei lavoratori e stabilito che l'installazione degli apparecchi è ammessa solo

- previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali;
- previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro (D.T.L.), nelle aziende con minori dimensioni, ove mancano le rappresentanze sindacali. L'accordo con le Rappresentanze sindacali o l'autorizzazione della D.T.L. devono in ogni caso essere preventivi rispetto alla installazione delle apparecchiature. Si ricorda che la violazione delle norme è punita con sanzioni pecuniarie e costituisce un illecito di natura penale.

### **Sanzioni**

Con il Regolamento Europeo è stato introdotto un nuovo "sistema sanzionatorio" che prevede un aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo di 20 milioni di Euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE